

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 47

Adunanza 19 novembre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ROMANO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL PRGC - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1598 - 281882/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIOVANNI OLIVA, VALTER GIULIANO e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Romano Canavese è caratterizzato dai seguenti dati essenziali:

- socioeconomici e urbanistici:
- superficie: 1.125 *ha* a carattere collinare;
  - popolazione: 3.045 ab. (al 1999);
  - trend demografico: pressochè stabile nell'ultimo decennio (3.011 ab. al 1991);
  - infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla linea ferroviaria Chivasso-Aosta, dalla bretella autostradale Ivrea-Santhià, dalla S.S. 26, dalla S.P. 56 di Strambino e dalla S.P. 82 di Montalenghe;
  - idrologia: il suo territorio è lambito, a nord-est, dalla Dora Baltea ed è attraversato, a nord, dall'affluente di quest'ultimo, il torrente Chiusella. In corrispondenza di tali corsi d'acqua, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, ed il Progetto di Piano Stralcio di Integrazione al PAI (adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19/2001) individuano aree in Fascia A, B e C;
  - aree di interesse ambientale: sul suo territorio è localizzato il Biotopo Comunitario denominato "*Palude di Romano Canavese*";

- risulta compreso nel Sub-ambito di *Ivrea*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
  - sistema produttivo: nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale del P.T.C. è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva, nella categoria delle *Coerenze reticolari portanti*;
  - fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

pianificazione urbanistica:

- è dotato di PRGC approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 26-25867 del 21/06/1993;
- ha approvato 6 Varianti Parziali ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 26 del 26/09/2002, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al suddetto PRGC, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 07/10/2002 (pervenuto il 10/10/2002), per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad assumere la Variante parziale in oggetto così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 26/2002 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati, costituite essenzialmente dall'esigenza di rilocalizzare un'area per parcheggio pubblico ubicata dal PRGC vigente in zona ritenuta non idonea;

Rilevato che la variante riguarda lo spostamento, 150 metri verso nord, di un'area destinata dal PRGC vigente a parcheggio pubblico (area *SL135*), la cui localizzazione, contigua e funzionale ad un'area destinata ad attività agricole (area normativa "*EP-trasformazione di beni del settore primario e fornitura di supporti tecnici per il suo esercizio*"), utilizzata da un consorzio agricolo locale, non è ritenuta idonea in quanto ubicata nel cuore della citata area EP, con pregiudizio del razionale sfruttamento della stessa. Per tale motivo l'area per servizi viene rilocalizzata (a parità di superficie) al margine nord dell'area di proprietà del suddetto consorzio, senza peraltro attribuire, alle aree interposte, la destinazione EP;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come

modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/11/2002;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 06/11/2002;

Evidenziato che, con separato provvedimento, viene proposta una osservazione che mette in evidenza come la configurazione complessiva risultante - area EP ed area SL135 non contigue e distanziate di circa 150 metri - oltre ad apparire discutibile in termini funzionali e urbanistici generali, non risulti coerente con il quadro patrimoniale ed economico descritto ed, in ultima analisi, con le ragioni stesse della Variante;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al PRGC del Comune di Romano Canavese, adottato con deliberazione del C.C. n. 26 del 26/09/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Romano Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso